

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Revisione dell'IRPEF a due vie - pag. 2
- IRPEF, IVA, riscossione e catasto. Tutte le novità della riforma fiscale - pag. 4
- Anguilla, Dominica e Seychelles escono dalla black list EU dei paradisi fiscali - pag. 7
- Riforma fiscale: commercialisti pronti a dare il proprio contributo - pag. 9
- Superbonus anche per soggetti IRES: a quali condizioni - pag. 9

LAVORO E PREVIDENZA

- Assegno temporaneo per i figli a carico: domande con diritto agli arretrati da luglio - pag. 19
- Green pass per i lavoratori con "contratti esterni": chi deve svolgere (e come) le verifiche - pag. 21
- Assegno temporaneo: arretrati spettanti con domanda telematica entro il 31 ottobre - pag. 24
- Infortunio da contagio Covid-19: periodo di inabilità e prova del contagio - pag. 25

FINANZIAMENTI

- Programma LIFE 2021-2027: finanziati i progetti per transizione energetica e economia circolare - pag. 27

IMPRESA

- Composizione negoziata: l'esito e gli effetti delle trattative - pag. 29
- Green pass: occorre chiarire se deve essere richiesto anche ai clienti degli studi professionali - pag. 31

IN EVIDENZA

IRPEF, IVA, riscossione e catasto. Tutte le novità della riforma fiscale

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Revisione dell'IRPEF, razionalizzazione delle aliquote IVA, eliminazione dei micro-tributi, riordino delle detrazioni e delle deduzioni, graduale superamento dell'IRAP, intervento sull'IRES in prospettiva dell'abbandono del doppio binario tra bilancio civilistico e dichiarazioni fiscali. E, inoltre, modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto dei fabbricati, nonché riunione in un codice unico delle norme tributarie. E' quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021. In arrivo anche un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle Entrate. Il Governo ha 18 mesi di tempo per l'adozione dei decreti delegati.

Lo strumento prescelto dall'Esecutivo per l'avvio della **riforma fiscale** è la **legge delega**: dieci gli articoli contenuti nel disegno di legge per revisionare l'ingarbugliato sistema fiscale italiano. Non si tratta dell'attesa riforma, ma è pur vero che se i **dieci generici articoli** contenuti nel disegno di legge venissero concretamente



Revisione dell'IRPEF a due vie

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

In arrivo la riforma delle imposte sui redditi personali, in particolare IRPEF e imposte sostitutive. La revisione si fonda su due pilastri: il completamento del sistema duale (con la distinzione tra redditi da capitale e redditi da lavoro) e la riduzione delle aliquote effettive che si applicano ai redditi da lavoro. Si prevede una tassazione proporzionale per i redditi da capitale; per i redditi da lavoro, la riduzione delle aliquote effettive medie e marginali dell'IRPEF. La delega prevede anche la revisione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni d'imposta, nonché il riordino della tassazione del risparmio.

Il Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 ha approvato il **disegno di legge delega** per la revisione redditi.

del sistema fiscale. Entro 18 mesi dall'approvazione della legge, dovranno essere approvati i relativi decreti delegati. Il tempo per la concreta attuazione non sarà quindi breve e l'operazione si profila particolarmente complicata. Dai principi ivi contenuti, ma anche dal dibattito politico di questi ultimi giorni, possono essere intuiti gli interventi che saranno posti in essere. Il disegno di legge si presenta, però, particolarmente scarso, composto solo da nove cartelle. L'art. 3 del disegno di legge delega prevede un **modello duale**.

La revisione dell'IRPEF

L'art. 3 del disegno di legge è

Redditi

derivanti



Fisco

Dal Consiglio dei Ministri

Revisione dell'IRPEF a due vie

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

In arrivo la riforma delle imposte sui redditi personali, in particolare IRPEF e imposte sostitutive. La revisione si fonda su due pilastri: il completamento del sistema duale (con la distinzione tra redditi da capitale e redditi da lavoro) e la riduzione delle aliquote effettive che si applicano ai redditi da lavoro. Si prevede una tassazione proporzionale per i redditi da capitale; per i redditi da lavoro, la riduzione delle aliquote effettive medie e marginali dell'IRPEF. La delega prevede anche la revisione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni d'imposta, nonché il riordino della tassazione del risparmio.

Il Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 ha approvato il **disegno di legge delega** per la revisione del sistema fiscale. Entro 18 mesi dall'approvazione della legge, dovranno essere approvati i relativi decreti delegati. Il tempo per la concreta attuazione non sarà quindi breve e l'operazione si profila particolarmente complicata.

La revisione dell'IRPEF

L'art. 3 del disegno di legge è dedicato alla revisione del sistema di imposizione personale sui redditi.

Dai principi ivi contenuti, ma anche dal dibattito politico di questi ultimi giorni, possono essere intuiti gli interventi che saranno posti in essere. Il disegno di legge si presenta, però, particolarmente scarno, composto solo da nove cartelle.

L'art. 3 del disegno di legge delega prevede un **modello duale**.

Redditi derivanti dall'impiego di capitale

Da una parte si punta a riordinare la tassazione dei redditi soggetti a imposta sostitutiva. Nell'attuale sistema tributario sono applicabili fino a otto aliquote di imposta sostitutiva. Si parte dal 5%, prevista per i nuovi contribuenti forfetari che avviano un'attività, fino ad arrivare al 26% per la tassazione dei redditi di capitale. Il primo punto della delega prevede l'applicazione di **una sola aliquota proporzionale ai redditi derivanti dall'impiego di capitale**, anche nel mercato immobiliare. Presumibilmente il riferimento è ai canoni di locazione soggetti al regime della cedolare secca. L'applicazione di un'unica imposta sostitutiva è poi prevista anche per i redditi "direttamente derivanti dall'impiego di capitale nelle attività d'impresa e di lavoro autonomo condotte dai soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società". È probabile la previsione di un'**imposta sostitutiva con l'applicazione di un'unica aliquota**, sufficientemente vicina a quella corrispondente al primo scaglione di reddito del 23%. La misura dovrebbe riguardare anche i **regimi forfetari**.

La previsione di un'aliquota unica al 23% sembrerebbe

presagire un incremento generalizzato del livello di imposizione, ma l'obiettivo dell'invarianza del gettito potrebbe essere raggiunto lavorando sulle basi imponibili.

Revisione dell'IRPEF progressiva

La seconda parte dell'art. 3 è dedicata alla **revisione dell'IRPEF progressiva**. In questo caso l'intervento si profila particolarmente ampio. Il primo obiettivo è quello di ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il secondo obiettivo consiste nella riduzione graduale delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive. A tal proposito il disegno di legge delega precisa che per **aliquote medie e marginali** si intendono quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi, né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

L'intervento che dovrebbe determinare la riduzione del costo dell'imposizione potrebbe concentrarsi sullo scaglione che attualmente prevede l'applicazione dell'aliquota del 38%, quindi fino a 55.000 euro.

La finalità consiste nella riduzione del salto di aliquota di ben 11 punti incrementandosi l'aliquota del 27% fino a quella successiva del 38%, per i redditi che si incrementano da 28.000 fino a 55.000 euro.

Deduzioni e detrazioni

La delega intende poi intervenire su un tema estremamente delicato, che negli ultimi anni è stato spesso al centro del dibattito politico. Il legislatore intende riordinare le deduzioni dalla base imponibile e le detrazioni dall'imposta lorda.

Il sistema attuale è estremamente complicato ed è fondato su un numero di deduzioni e detrazioni d'imposta eccessive che si sono stratificate nel tempo con una serie di interventi che si sono sovrapposti l'uno all'altro. La **razionalizzazione** determinerà necessariamente la **riduzione del numero dei benefici** e concorrerà alla semplificazione del sistema tributario. Sarà necessario comprendere, però, quali soggetti risulteranno penalizzati, perché l'operazione "riordino" determinerà

necessariamente una serie di “tagli”.

Fisco

Dal Consiglio dei Ministri

IRPEF, IVA, riscossione e catasto. Tutte le novità della riforma fiscale

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Revisione dell'IRPEF, razionalizzazione delle aliquote IVA, eliminazione dei micro-tributi, riordino delle detrazioni e delle deduzioni, graduale superamento dell'IRAP, intervento sull'IRES in prospettiva dell'abbandono del doppio binario tra bilancio civilistico e dichiarazioni fiscali. E, inoltre, modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto dei fabbricati, nonché riunione in un codice unico delle norme tributarie. E' quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021. In arrivo anche un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle Entrate. Il Governo ha 18 mesi di tempo per l'adozione dei decreti delegati.

Lo strumento prescelto dall'Esecutivo per l'avvio della **riforma fiscale** è la **legge delega**: dieci gli articoli contenuti nel disegno di legge per revisionare l'ingarbugliato sistema fiscale italiano.

Non si tratta dell'attesa riforma, ma è pur vero che se i **dieci generici articoli** contenuti nel disegno di legge venissero concretamente attuati si tratterebbe di un inedito e deciso cambio di paradigma rispetto all'attuale sistema fiscale.

Il provvedimento prevede il graduale **superamento dell'IRAP**, la **revisione dell'IRPEF**, la **razionalizzazione delle aliquote IVA**, oltre a prevedere l'eliminazione dei micro-tributi. Nella delega è previsto, inoltre, il riordino delle detrazioni e delle deduzioni, la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e **revisione del catasto** dei fabbricati e la riunione in un codice unico delle norme tributarie.

L'obiettivo del disegno di legge, in questa prima fase, è quello di definire la cornice generale degli interventi della possibile futura riforma in attesa dei successivi decreti attuativi che daranno seguito alle misure entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge. Il secondo step è presumibile non incomincerà, quindi, prima del 2022.

Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale

Nell'art. 1 del disegno di legge si chiarisce che il Governo "è delegato a emanare, **entro diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale". Al primo comma si afferma che i decreti legislativi "sono adottati, nel **rispetto dei principi costituzionali**, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi

generali".

E in particolare, lettera a), lo "stimolo alla crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione", e la "razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario anche con riferimento", lettera c) "preservare la progressività del sistema tributario" e lettera d) "ridurre l'evasione e l'elusione fiscale".

I principali target della delega al Governo, oltre all'immancabile **riduzione dell'evasione fiscale**, possono riassumersi fondamentalmente: nella ricerca di **crescita dell'economia**, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte; la **riduzione del carico fiscale** sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione e la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone però la progressività.

L'IRPEF: il riordino delle deduzioni e detrazioni per raggiungere una maggiore equità

L'obiettivo dichiarato, sul fronte dell'IRPEF, è quello di alleggerire la pressione fiscale per i redditi medio-bassi, mantenendo la progressività e riducendo le variazioni delle aliquote marginali.

Gli interventi ipotizzati si concentrano sull'**eliminazione del terzo scaglione di reddito** (28-55mila euro) che attualmente soffre un'aliquota del 38%, ovvero, 11 punti percentuali più elevati rispetto allo scaglione precedente per i quali l'IRPEF si attesta "solo" al 27%; e ancora, l'**ampliamento della no tax area**.

L'accenno alle "variazioni eccessive" potrebbe far presagire ad un ripensamento della mini Flat Tax. Nel testo, art. 8, è considerato prioritario ridurre gradualmente le aliquote medie IRPEF "anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e partecipazione al mercato

del lavoro”; decisamente incoraggiante, a tal riguardo, il “particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito”.

Garantendo la progressività si deve, inoltre, puntare a **ridurre le variazioni eccessive delle aliquote marginali**. Per aliquote medie e marginali si intendono, nel caso in specie, quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto dei regimi sostitutivi e delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito. La classica **addizionale IRPEF comunale e regionale** verrà sostituita da una “sovraimposta”, la cui aliquota base, lettera a) art. 8, potrà essere “aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati” in modo tale che le regioni e i comuni riscuotano, comunque, stesso gettito.

Nel provvedimento si precisa, altresì, che per quanto riguarda le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari, viene previsto “un incremento obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da garantire lo stesso gettito attualmente ricavato dall'applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all'Irpef maggiorate nella misura obbligatoria”.

Tra gli obiettivi, indicati nell'art. 3, si prevede il **riordino delle deduzioni** dalla base imponibile e delle **detrazioni dall'IRPEF** “tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta”. Nel monitoraggio allegato alla Nota di aggiornamento al DEF, su 602 “spese fiscali” censite nel nostro sistema tributario, le detrazioni contano 58 e le deduzioni dall'imponibile sono 45. Il resto delle tax expenditures è costituito esenzioni, riduzioni d'aliquota, regimi forfettari e varie agevolazioni che non vengono menzionate esplicitamente nella legge delega, ma che potrebbero essere oggetto di riforma nei decreti attuativi.

Le detrazioni fiscali potrebbero configurarsi come spese pubbliche, ovverosia, riconosciute su base volontaria come erogazioni dirette in caso di pagamento elettronico. Secondo questa logica il contribuente potrebbe ricevere istantaneamente la somma riconosciuta in detrazione anziché attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le indicazioni contenute nel provvedimento rientra anche l'armonizzazione della **tassazione del risparmio** tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta.

Razionalizzazione delle imposte indirette

Nella Relazione illustrativa viene messo in evidenza che “un pilastro della riforma fiscale è costituito dagli interventi che si intendono introdurre in tema di IVA e altre imposte indirette”. L'art. 5, in tema di **IVA**, dedica particolare attenzione “alle finalità di **semplificazione**,

e **razionalizzazione** (numero e livelli delle aliquote nonché distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote), di contrasto alla erosione ed evasione e di aumento del grado di efficienza del sistema coerentemente a quanto previsto dalla normativa unionale”. Riguardo l'IVA appare **improbabile un abbassamento dell'imposta**, mentre è più verosimile che si proceda, con i decreti attuativi, ad un **riordino delle aliquote** per specifici beni o servizi. Inoltre, in relazione alla tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, lettera b), “il sistema sarà revisionato, in coerenza con l'European Green Deal, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili”.

Revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa

La delega in materia di IRES, si legge nell'art. 4, dovrà innanzitutto garantire la “coerenza complessiva del sistema di tassazione del reddito d'impresa con il sistema di imposizione personale dei redditi di tipo duale”. L'IRES vedrà in prospettiva l'**abbandono del doppio binario** tra bilancio civilistico e dichiarazioni fiscali. Di conseguenza, il fine ultimo, parrebbe, quello di spingersi verso l'applicazione di un'**unica aliquota proporzionale** di tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa. Il provvedimento mira alla semplificazione del sistema anche “allineando la disciplina a quella vigente nei principali paesi europei”.

I decreti attuativi, garantendo la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, si propongono di indirizzare norme volte, lettera d), a “limitare le distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale” anche attraverso, lettera b), il “rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, avuto anche riguardo alla disciplina degli ammortamenti”.

I decreti delegati revisioneranno, inoltre, la disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinazione del reddito imponibile.

Abolizione progressiva dell'IRAP

L'art. 6, per quanto concerne **imprese e professionisti**, invece, prevede un taglio progressivo dell'IRAP. L'imposta regionale sulle attività produttive, almeno in parte dovrebbe **confluire nell'IRES**. L'accorpamento all'IRES, però, rischia di produrre un'ulteriore distorsione: se l'imposta venisse assorbita nell'IRES o ne

diventasse d'emblée una addizionale il rischio sarebbe quello, infatti, di ritrovarsi con un'aliquota troppo elevata e, quindi, ancor meno competitiva.

È probabile, quindi, che la cancellazione non opererà urbi et orbi, ma che verrà circoscritta a professionisti e partite IVA.

Modernizzazione del catasto

La delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi finalizzati alla modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati muove, art. 7, verso la modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo strumenti, da porre a disposizione dei Comuni e all'Agenzia, si legge nella relazione illustrativa, "secondo il paradigma dell'interoperabilità dei rispettivi sistemi informativi, per facilitare e accelerare l'individuazione, anche attraverso metodologie innovative: degli **immobili** non censiti o che non rispettano la effettiva, reale consistenza o la relativa destinazione d'uso o la categoria catastale attribuita (lett. a, n. 1); dei **terreni edificabili accatastati come agricoli** (lett. a, n. 2); degli **immobili abusivi**, prevedendo l'individuazione di specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione dell'attività di accertamento svolta dai comuni in quest'ambito (lett. a, n. 3)".

L'art. 7, comma 2, precisa che "l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati, in tutto il territorio nazionale" dovranno essere disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Vengono previste, inoltre, **agevolazioni** per gli **immobili di valore storico-artistico**, al fine di considerare i "particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione" oltre che dei tanti vincoli su destinazione d'uso e restauri.

Il dibattuto capitolo del catasto pone l'accento sulla **rivalutazione delle rendite**, da portare a valori più

vicini a quelli di mercato non a fronte però di un aumento della tassazione sugli immobili. Il provvedimento prevede, infatti, un sistema di **aggiornamento periodico** per evitare che in futuro si ripropongano i noti disallineamenti che viziano il funzionamento dell'attuale catasto, prestando però attenzione a che non venga assegnato un valore fiscale superiore a quello di mercato.

Nel testo, art. 7, comma 2, lettera d) si precisa, infatti, che i nuovi criteri non saranno utilizzati per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali.

Riscossione in base a obiettivi di risultato

L'art. 2, comma 1, delega il Governo ad attuare una revisione del sistema nazionale della riscossione; nel testo, lettera a), vengono indicati anche principi e criteri direttivi per "perseguire l'efficientamento e la semplificazione del sistema nazionale della riscossione, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione".

La lettera b), del citato articolo, mira ad "individuare un **nuovo modello organizzativo** del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il **trasferimento delle funzioni** e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione, o parte delle stesse, all'**Agenzia delle Entrate**, in modo da superare l'attuale sistema, connotato da una netta separazione tra il titolare della funzione della riscossione, Agenzia delle entrate, e il soggetto deputato allo svolgimento delle attività di riscossione, Agenzia delle entrate - riscossione".

In tale prospettiva, lettera c), si propone di "garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane".

Fisco

La decisione dell'Ecofin

Anguilla, Dominica e Seychelles escono dalla black list EU dei paradisi fiscali

di Claudia Scardino - Esperta di fiscalità internazionale

L'Ecofin ha approvato nuove modifiche alla black list UE, l'elenco dei Paesi non collaborativi in materia fiscale: dalla lista dei paradisi fiscali (ufficialmente "giurisdizioni non collaborative ai fini fiscali") escono Anguilla, Dominica e Seychelles, cui è stata concessa una revisione supplementare. I tre Stati sono per ora inclusi nel documento sullo stato di avanzamento, che copre le giurisdizioni non ancora conformi a tutti gli standard fiscali internazionali ma che si sono impegnate ad attuare i principi di buona governance fiscale. Restano invece nella black list nove paradisi fiscali: Samoa Americane, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, le Isole Vergini americane e Vanuatu.

Nuovo aggiornamento per la lista europea dei Paesi non collaborativi in materia fiscale.

Il Consiglio Ecofin dell'UE ha deciso di rimuovere Anguilla, Dominica e Seychelles dall'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Tutti e tre i Paesi erano stati precedentemente inseriti nella **black list** perché non soddisfacevano i criteri di trasparenza fiscale della Unione Europea per essere classificati come almeno "ampiamente conformi" dal Forum globale dell'OCSE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta. La rimozione dei Paesi dalla lista è stata preceduta dalla decisione del Forum di concedere a queste giurisdizioni un **riesame supplementare** in materia.

Preleva il documento The Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes

In attesa della revisione supplementare concessa, Anguilla, Dominica e Seychelles sono state incluse ora nella **lista grigia** di cui fanno parte le giurisdizioni che non rispettano ancora tutti gli standard fiscali internazionali, ma che si sono impegnati ad attuare i principi di buona governance fiscale.

Alla lista grigia sono state aggiunte anche **Costa Rica**, **Hong Kong**, **Malaysia**, **Macedonia del Nord**, **Qatar** e **Uruguay**, mentre Australia, Eswantini e Maldive non ne fanno più parte perché hanno attuato la riforma della tassazione.

La **Turchia** continua ad apparire nella lista grigia e già lo scorso mese di febbraio l'Ecofin ha chiesto ad Ankara di impegnarsi allo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri.

In seguito a questo aggiornamento, nell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative rimangono nove Paesi:

- Samoa americane,
- Figi,
- Guam,

- Palau,
- Panama,
- Samoa,
- Trinidad e Tobago,
- Isole Vergini americane,
- Vanuatu.

Una lista in costante evoluzione

La **black list** UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è uno strumento per contrastare la frode e l'evasione fiscali, il mancato pagamento o il pagamento parziale delle imposte, in violazione della legge, l'elusione fiscale, l'uso di mezzi legali per ridurre al minimo gli oneri fiscali e il riciclaggio, l'occultamento dell'origine dei capitali ottenuti illegalmente

Si tratta di una lista di paesi non appartenenti all'Unione europea che incoraggiano **pratiche fiscali abusive**, che erodono i gettiti fiscali degli Stati membri provenienti dalle imprese.

Dal 2020, due volte l'anno il Consiglio UE rivede il proprio elenco di giurisdizioni non cooperative e un documento di accompagnamento sullo stato dei lavori. L'ultimo aggiornamento della lista è stato effettuato nel mese di febbraio 2021.

Questa pratica è stata istituita nel 2017 per promuovere la buona governance globale in materia fiscale e informare gli Stati membri su quali giurisdizioni non UE si impegnano in pratiche fiscali abusive. Possono quindi adottare misure difensive per proteggere le loro entrate fiscali e combattere la frode, l'evasione e gli abusi fiscali.

Le modifiche alla lista sono frutto dell'applicazione di quei **criteri predeterminati a livello comunitario** per il vaglio delle giurisdizioni di Paesi terzi, e che prendono in esame la **trasparenza fiscale**, un'**equa tassazione** e l'applicazione delle **misure anti-BEPS** contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("tax base erosion and profit shifting").

Il lavoro di partenza che ha portato alla nascita

dell'elenco dei Paesi non collaborativi in materia fiscale ha visto l'analisi di 92 giurisdizioni candidate ad entrare nella prima formazione della lista. L'elenco si è poi ridotto fino ad arrivare ai 17 Paesi che sono effettivamente entrati nella prima versione della black list

approvata il 5 dicembre 2017. Ora, dopo quasi quattro anni di modifiche che hanno visto l'elenco accorciarsi e allungarsi a più riprese, la lista si attesta a un livello inferiore a quello di partenza.

Fisco

dal CNDCEC

Riforma fiscale: commercialisti pronti a dare il proprio contributo

I commercialisti sono pronti a dare il proprio contributo per quanto riguarda il riempimento di contenuto dello schema di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri sulla riforma del sistema fiscale. Lo ha evidenziato il CNDCEC con un comunicato stampa del 5 ottobre 2021 con cui ha ricordato che nel testo ci sono diversi elementi coincidenti con alcune delle proposte contenute nel Manifesto per la riforma fiscale presentato nei mesi scorsi dai Commercialisti. Tra l'altro è molto positivo il riferimento del presidente del Consiglio Draghi a ulteriori momenti di confronto e alla costituzione di una Commissione che lavorerà con il Ministro Franco al MEF.

Il CNDCEC ha pubblicato in data 5 ottobre 2021 un comunicato stampa riguardante la riforma fiscale.

I Commercialisti hanno evidenziato che lo schema di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri è sicuramente un buon punto di partenza per una riforma del nostro sistema fiscale che punti ad un sistema equo, affidabile e trasparente e a ridurre l'elevato contenzioso tributario.

Ora andrà riempito di contenuti, dal momento che è inevitabilmente ancora generico.

I commercialisti sono pronti a fornire il proprio contributo. Nel testo ci sono diversi elementi coincidenti con alcune delle proposte contenute nel Manifesto per la riforma fiscale presentato nei mesi scorsi.

In particolare, la previsione di un graduale superamento dell'Irap e di una riduzione graduale delle aliquote medie effettive dell'Irpef nonché delle variazioni eccessive di quelle marginali, la codificazione in materia tributaria, la riduzione delle differenze tra imponibile fiscale e utile civilistico nel reddito di impresa e la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione di imprese e lavoratori autonomi.

Tra l'altro è positiva anche la conferma dell'evoluzione del modello duale di tassazione dei redditi anche di lavoro autonomo e l'intendimento di eliminare i micro tributi.

Si tratta di un testo che poggia per il momento su linee generali e che andrà attentamente monitorato in sede di stesura dei decreti delegati.

Il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, ha affermato che è molto positivo il riferimento del presidente del Consiglio Draghi a ulteriori momenti di

confronto e alla costituzione di una Commissione che lavorerà con il Ministro Franco al MEF.

L'istituzione di una commissione di esperti con la quale la politica si confronti è una scelta saggia. I commercialisti, come professionisti impegnati in prima linea nel settore, sono pronti a fornire il proprio contributo di idee ed esperienza e auspicano di essere coinvolti direttamente nei lavori dei prossimi mesi della Commissione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 05/10/2021

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per soggetti IRES: a quali condizioni

In tema di superbonus, la detrazione dall'imposta lorda può essere fatta valere dai soggetti IRES limitatamente alle sole spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio, nei limiti e nelle condizioni della normativa, e pertanto sono sempre escluse per tali soggetti le spese eventualmente sostenute per interventi "trainati" effettuati sulle singole unità immobiliari (anche a destinazione residenziale) di cui sono proprietari. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 660 del 5 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 660 in data 5 ottobre 2021, riguardante il superbonus.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli

articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Sotto il profilo oggettivo, nell'ambito degli interventi "trainanti" finalizzati all'efficienza energetica, il Superbonus spetta, ai sensi del citato articolo 119, comma 1, lettera a), del decreto Rilancio, per le spese sostenute per interventi di **isolamento termico** delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

La normativa, come noto, prevede **limiti di spesa** massima diversi a seconda che l'intervento sia realizzato sulle parti comuni di un edificio in "condominio" o oppure su un edificio unifamiliare o su una unità immobiliare, indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, situata in edifici plurifamiliari.

Come chiarito dalla circolare n. 24/e del 2020, in caso di interventi realizzati sulle **parti comuni di un edificio**, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio, ("non residenziale nel suo complesso"). Il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità immobiliari **residenziali** che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi cd "trainati" realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali escluse (A/1, A/8 e A/9).

Resta inteso che la detrazione dall'imposta lorda può essere fatta valere dai soggetti IRES limitatamente alle sole spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio, nei limiti e nelle condizioni della normativa, e pertanto sono sempre escluse per tali soggetti le spese eventualmente

sostenute per interventi "trainati" effettuati sulle singole unità immobiliari (anche a destinazione residenziale) di cui sono **proprietari**.

Trattandosi di un condominio, per la determinazione del limite massimo di spesa ammessa al Superbonus, sulla base dei chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 24/E del 2020, occorre fare riferimento al numero di unità immobiliari che compongono il condominio, incluse quelle "non residenziali".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/10/2021, n. 660](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per edificio unifamiliare in comproprietà con persona estranea al nucleo familiare

E' possibile accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute per l'esecuzione di interventi agevolabili eseguiti su un edificio unifamiliare in comproprietà con una persona fisica estranea al nucleo familiare. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 656 del 5 ottobre 2021 con cui ha specificato che ai fini dell'applicazione dell'agevolazione rileva che l'edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati mentre risulta irrilevante la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 656 in data 5 ottobre 2021, riguardante il superbonus.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del

patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **si-smabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Come chiarito dalla circolare 24/E del 2020, l'**agevolazione** spetta, tra gli altri, ai sensi del comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari che possiedono l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato e sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Se l'unità immobiliare è in **comproprietà fra più soggetti**, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Con riferimento all'applicazione del **Superbonus**, agli interventi realizzati su "edifici unifamiliari", l'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2020, dispone che per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

A tal riguardo, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione rileva che l'edificio costituisca una **singola unità immobiliare** iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati mentre risulta irrilevante la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.

Quindi è possibile accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute per l'esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sul "villino" anche se il contribuente è comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio "nucleo familiare".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/10/2021,](#)

[n. 656](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Investimenti in start-up innovative: quando inizia a decorrere l'holding period per l'investitore

Ai fini dell'agevolazione prevista per gli investimenti nel capitale sociale di start-up innovative e di PMI innovative, l'ente non commerciale potrà usufruire della deduzione nel periodo d'imposta in cui la società di investimento semplice (SiS) soddisfa il requisito di composizione degli investimenti e da tale ultima data inizierà a decorrere l'holding period. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 661 del 5 ottobre 2021. Il regime di esenzione trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare italiano. In capo all'investitore l'holding period inizia a decorrere da tale ultima data, e non dalla data di sottoscrizione delle azioni o quote dell'OICR.

Con la risposta a interpello n. 661 del 5 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla **società di investimento semplice (SiS)**.

L'art. 1, comma 1, lettera k), T.U. Finanza definisce l'organismo di investimento collettivo del risparmio l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Tale definizione pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica dell'OICR, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l'autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all'influenza dei partecipanti.

Ai sensi della lettera l) del medesimo comma 1, sono "OICR italiani": i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf.

Al fine di incentivare il finanziamento delle PMI non quotate, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, è stata introdotta nel nostro ordinamento la Società di investimento

Semplice (SiS) quale nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio alternativo italiano, di tipo chiuso, costituito in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf).

Le SiS sono create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio.

Ciò posto, ai fini fiscali l'art. 73, comma 1, lettera c), TUIR ricomprende tra i **soggetti passivi dell'IRES** gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Il comma 5-*quinquies* dell'art. 73, stabilisce che i redditi degli OICR istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari e dai fondi lussemburghesi storici, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Tale regime fiscale trova applicazione con riferimento agli organismi che siano dotati dei requisiti richiesti dalla normativa civilistica affinché possa configurarsi una forma di gestione collettiva del risparmio.

Considerato il generico riferimento agli OICR, il regime di esenzione degli OICR istituiti in Italia si applica non solo ai fondi comuni di investimento mobiliare (OICVM), ma alla generalità degli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani disciplinati dal Testo unico della Finanza (TUF), tranne che ai fondi immobiliari e ai fondi lussemburghesi storici.

Anche le **SiS** possono essere **qualificate come OICR**. Quanto alla possibilità per l'ente non commerciale di beneficiare, in relazione alla sottoscrizione delle azioni della SiS, istituita dall'ente non commerciale, dell'agevolazione prevista per gli investimenti nel capitale sociale di start-up innovative e di PMI innovative, è stato evidenziato che nell'ipotesi in cui non coincida il periodo d'imposta in cui assume rilevanza l'investimento agevolato effettuato dall'investitore (gli investimenti in OICR «rilevano alla data di sottoscrizione delle quote») e il periodo d'imposta in cui l'OICR può considerarsi «qualificato», ossia acquisisce il requisito di investire prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, la fruizione dell'agevolazione fiscale deve essere differita al periodo d'imposta in cui, in capo all'OICR, viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti.

In capo all'investitore l'holding period inizia a decorrere da tale ultima data, e non dalla data di sottoscrizione delle azioni o quote dell'OICR.

L'ente non commerciale potrà usufruire della deduzione prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto

attuativo nel periodo d'imposta in cui la SiS soddisfa il requisito di composizione degli investimenti previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo e da tale ultima data inizierà a decorrere l'holding period.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/10/2021, n. 661](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Il Superbonus rafforzato è alternativo al contributo per la ricostruzione

Il Superbonus rafforzato spetta in alternativa al contributo per la ricostruzione. La fruizione di detta agevolazione, infatti, presuppone il diritto al contributo e la successiva rinuncia formale allo stesso. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 662 del 5 ottobre 2021 con cui ha ricordato che quando la normativa prevede che i limiti delle spese ammesse al Superbonus siano aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 662 del 5 ottobre 2021 riguardante il **superbonus rafforzato**.

Il comma 4-ter del citato articolo 119, modificato dall'articolo 1, comma 66, lettera g), della legge di bilancio 2021 prevede che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli **eventi sismici** verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In tal caso, gli incentivi sono alternativi al **contributo per la ricostruzione** e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Il successivo comma 4-quater del medesimo articolo, inserito dall'articolo 1, comma 66, lettera h), della legge di bilancio 2021, stabilisce che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Con riferimento a tale normativa, con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, è stato chiarito che i limiti delle spese ammesse al **Superbonus** sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e di cui al decreto legge n. 39 del 2009. La risoluzione chiarisce che la norma in origine limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma 2009, attualmente riguarda **tutti i Comuni** interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. In tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.

Pertanto, secondo quanto previsto dai citati commi 4-ter e 4-quater, gli incentivi fiscali in misura maggiorata (cd. Superbonus rafforzato) spettano in alternativa al contributo per la ricostruzione. La fruizione di dette agevolazioni, infatti, presuppone il diritto al contributo e la successiva rinuncia formale allo stesso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/10/2021, n. 662](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Recupero del patrimonio edilizio: come calcolare il limite di spesa in caso di accorpamento

In tema di interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel caso di interventi che determinino l'accorpamento o la suddivisione in più unità immobiliari il limite di spesa ammesso in detrazione va calcolato con riferimento al numero delle unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la

risposta a interpello n. 659 del 5 ottobre 2021 con cui ha specificato che tale limite è annuale e riguarda il singolo immobile e, nel caso di prosecuzione degli interventi, ai fini della determinazione del suddetto limite, occorre tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 659 del 5 ottobre 2021 riguardante la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR.

L'articolo 16-bis, del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la detrazione, ai fini IRPEF, delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro.

L'articolo 11, comma 1, del DL n. 83 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha elevato al 50 per cento la percentuale di detrazione e raddoppiato il limite complessivo delle spese a 96.000 euro per unità immobiliare.

Le medesime condizioni sono state, poi, confermate dall'articolo 16, comma 1, del DL n. 63 del 2013, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 58, lettera b), n. 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), fino al 31 dicembre 2021.

Nel caso di interventi che determinino l'accorpamento o la suddivisione in più unità immobiliari il limite di spesa ammesso in detrazione va calcolato con riferimento al numero delle unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Tale limite è annuale e riguarda il singolo immobile e, nel caso di prosecuzione degli interventi, ai fini della determinazione del suddetto limite, occorre tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti.

Al riguardo, si osserva che il decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (e successive modificazioni), all'articolo 1, comma 3, prevede che il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/10/2021, n. 659](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Per la richiesta di rimborso iva è rilevante anche il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato

In tema di rimborso iva senza garanzie, la disciplina IVA di riferimento dà rilevanza esclusivamente all'evento della "cessione" di azioni o quote della società richiedente il rimborso, senza contemplare alcuna deroga, ai fini della "continuità aziendale", che valorizzi i soggetti tra i quali interviene la cessione medesima. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 658 del 5 ottobre 2021 con cui ha chiarito che l'operazione di conferimento eseguita ai sensi dell'articolo 177, comma 2-bis del TUIR resta anch'essa una operazione realizzativa ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, seppure regolata, a certe condizioni, dal "regime a realizzo controllato".

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 658 del 5 ottobre 2021 riguardante iva e rimborso.

L'articolo 38-bis, comma 3, del decreto IVA stabilisce che i rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono eseguiti senza obbligo di prestare garanzia, previa presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza di rimborso (da cui emerge il credito), recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza di talune ben individuate condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente.

In particolare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 38-bis, nella dichiarazione sostitutiva il contribuente deve attestare che:

- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni

non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

- non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il requisito della continuità aziendale, unitamente alla solidità patrimoniale e alla regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali è dunque condizione per ammettere l'accesso al rimborso del credito IVA di importo superiore a 30.000 euro, da parte delle società di capitali, senza l'obbligo di prestare garanzia.

Occorre evidenziare che lo scambio di partecipazioni mediante conferimento è comunque considerato - sotto il profilo fiscale, oltre a quello civilistico - equivalente ad una cessione a titolo oneroso, in cui il corrispettivo della cessione è rappresentato da una partecipazione al capitale o al patrimonio della società conferitaria.

L'operazione di conferimento eseguita ai sensi dell'articolo 177, comma 2-bis del TUIR resta anch'essa una operazione realizzativa ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, seppure regolata, a certe condizioni, dal cd "regime a realizzo controllato".

La disciplina IVA di riferimento dà rilevanza esclusivamente all'evento della "cessione" di «azioni o quote della società» richiedente il rimborso, senza contemplare alcuna deroga - ai fini della "continuità aziendale" - che valorizzi i soggetti tra i quali interviene la cessione medesima.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/10/2021, n. 658](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Domanda di rimborso IVA solo nell'impossibilità di emissione delle note di variazione in diminuzione

L'emissione di note di variazione in diminuzione è lo strumento generale per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 633 del 5 ottobre 2021 con cui ha specificato che nell'impossibilità oggettiva di emettere tempestivamente le note, può essere richiesto il rimborso dell'imposta. Il suddetto istituto, infatti, non può essere utilizzato ordinariamente per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione, qualora tale termine sia decorso per "colpevole" inerzia del soggetto passivo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 663 del 5 ottobre 2021, riguardante le note di variazione in diminuzione e le dichiarazioni integrative a favore.

L'articolo 26, comma 3, del decreto IVA, nell'estendere la possibilità di emettere le note di variazione in diminuzione ai casi di accordo tra le parti, nonché di indicazione in fattura di corrispettivi o relative imposte in misura superiore a quella reale, ne limita tuttavia la portata temporale.

Il successivo articolo 30-ter disciplina il rimborso dell'imposta eventualmente non dovuta, prevedendo che il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale. Infine l'articolo 8 del d.P.R. n. 322 del 1998 disciplina, tra l'altro, l'integrazione delle dichiarazioni IVA ed i relativi effetti per cui salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il

periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 6-ter.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

L'Agenzia delle Entrate ha già chiarito quale sia il rapporto tra gli strumenti individuati nelle disposizioni richiamate, ovvero:

- la prevalenza dell'articolo 26 del decreto IVA e dunque l'emissione di note di variazione in diminuzione quale strumento generale per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione;
- nell'impossibilità oggettiva di emettere tempestivamente le note, il ricorso all'articolo 30-ter. Il suddetto istituto, infatti, non può essere utilizzato ordinariamente per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione, qualora tale termine sia decorso per "colpevole" inerzia del soggetto passivo;
- l'inammissibilità del ricorso alla dichiarazione integrativa in base all'articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 laddove l'imposta a debito riportata nelle dichiarazioni annuali presentate sia conforme

alle fatture emesse nei confronti dei cessionari con riferimento alle quali, stante il decorso dell'anno, non è consentita l'emissione di note di variazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/10/2021, n. 663

Fisco

Dalla Gazzetta Ufficiale

Modifiche ai rimborsi dell'accisa sull'energia elettrica in Sicilia

Con D.M. 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 5 ottobre 2021, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha modificato il D.M. 19 gennaio 2015 sulle modalità di effettuazione dei rimborsi dell'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella Regione Siciliana. Il provvedimento è stato emanato considerata la necessità di adeguare le modalità di erogazione dei rimborsi dell'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella Regione Siciliana alle intervenute disposizioni di attuazione dello statuto regionale e di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 5 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto del Direttore Generale delle finanze 27 settembre 2021, recante "Modificazioni al D.M. 19 gennaio 2015 relative alla modalità di effettuazione dei **rimborsi dell'accisa sull'energia elettrica** fornita o consumata nella Regione Siciliana".

Il provvedimento è stato emanato considerata la necessità di adeguare le modalità di erogazione dei rimborsi dell'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella Regione Siciliana alle intervenute disposizioni di attuazione dello statuto regionale e di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa.

All'art. 2 del decreto del Direttore Generale delle finanze del Dipartimento delle finanze del MEF 19 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015, recante "Modalità di versamento dell'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella Regione Siciliana tramite modello F24, sezione "accise", sono state apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 2, dopo le parole "norme di attuazione," sono aggiunte le parole: "al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti,";
- il comma 3 è soppresso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle finanze, D.M. 27/09/2021 (G.U. 05/10/2021, n. 238)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Il mantenimento corrisposto all'ex convivente di fatto non è deducibile

Non è possibile dedurre dal reddito complessivo l'importo del contributo erogato all'ex convivente di fatto per il pagamento del canone di locazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 657 del 5 ottobre 2021. La disciplina dettata dall'art. 10 del TUIR, avendo natura agevolativa e, quindi, eccezionale, non può applicarsi in via analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati.

Con la risposta a interpello n. 657 del 5 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile all'**assegno di mantenimento** corrisposto all'ex convivente.

L'art. 10, comma 1, lettera c), TUIR dispone che dal reddito complessivo sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La circolare n. 19/E del 2020, in linea con le indicazioni fornite con la circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, ha chiarito che è deducibile ai sensi della citata disposizione anche il c.d. "**contributo casa**", ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente e che nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

Tale disciplina è prevista **espressamente** per i casi di separazione o divorzio, ma nulla è disciplinato per l'**ex convivente more uxorio**.

Al riguardo, si evidenzia che la legge n. 76/2016, recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle

convivenze” (**legge Cirinnà**), pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio, ha attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale, stabilendo, in particolare, all’art. 1, comma 65, che in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

La stessa legge (art. 1, comma 20) equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle **unioni civili**, stabilendo che, fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (legge n. 184/1983), le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, legge n. 76/2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza” viene richiamato il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989). La disciplina contenuta nell’art. 10, comma 1, lettera c), TUIR, avendo natura agevolativa, e quindi eccezionale, non può applicarsi in via analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma.

Ne consegue, che **non è possibile dedurre dal reddito complessivo** l’importo del contributo erogato alla ex convivente per il pagamento del canone di locazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/10/2021, n. 657

Fisco

Da indicare nel modello F24

Accollo del debito d’imposta altrui: attivato il codice identificativo 80

Con risoluzione n. 59/E del 2021, l’Agenzia delle

Entrate ha disposto l’attivazione - a decorrere dal 12 ottobre 2021 - del codice identificativo 80, da indicare nel modello di versamento F24 in caso di accollo del debito d’imposta altrui. Il nuovo codice identificativo deve essere indicato esclusivamente nei modelli F24 presentati dall’accollante tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del pagamento dei debiti dell’accollato, pena il rifiuto della delega di pagamento. Ai fini del pagamento, l’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24.

In base al D.L. n. 124/2019, chiunque si accoli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti. In particolare, per il pagamento, in ogni caso, è **escluso l’utilizzo in compensazione** di crediti dell’accollante e i versamenti effettuati in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

Con provvedimento prot. n. 244683 del 24 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di pagamento del debito d’imposta altrui da parte dell’accollante:

a) chiunque si accoli il debito d’imposta altrui procede al relativo pagamento mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento;

b) la delega è parimenti rifiutata qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante;

c) in sede di compilazione della delega, nella sezione “Contribuente” sono indicati:

- nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;

- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.

Con risoluzione n. 59/E del 6 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate provvede a istituire il **codice identificativo**:

- **80** - Accollante del debito di imposta.

Nel modello F24

Il codice identificativo 80 è indicato nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

Le istruzioni delle Entrate

Con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2021, l'Agenzia ha precisato che:

- il codice identificativo 80 deve essere indicato esclusivamente nei modelli F24 presentati dall'accollante tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, ai fini del pagamento dei debiti dell'accollato, pena il rifiuto della delega di pagamento;
- ai fini del pagamento, l'accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24;
- il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell'accollante;
- nel caso in cui il pagamento dei debiti d'imposta dell'accollato possa essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest'ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti compensati.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 06/10/2021, n. 59/E

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti INPS

Assegno temporaneo per i figli a carico: domande con diritto agli arretrati da luglio

di Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

Concesso un mese in più di tempo per presentare la domanda di assegno unico temporaneo per i figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affidio preadottivo, con diritto agli arretrati dal 1° luglio 2021. A ricordarlo è l'INPS con il messaggio n. 3340 del 5 ottobre 2021. La domanda retroattiva può essere presentata entro il 31 ottobre 2021 dai nuclei familiari che non hanno diritto all'ANF, in modalità telematica direttamente all'INPS ovvero tramite gli istituti di patronato.

Con il messaggio 3340 del 5 ottobre 2021 l'INPS ha comunicato che il decreto legge n. 132/2021 ("Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP"), entrato in vigore lo scorso 30 settembre 2021, ha prorogato al **31 ottobre 2021** il termine di presentazione della **domanda di arretrati** da luglio 2021 dell'**assegno temporaneo per i figli minori**.

Il termine era inizialmente stabilito al 30 settembre 2021: ora pertanto per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Dopo il 31 ottobre 2021, l'Assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal **mese di presentazione della domanda**, fermo restando che il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che qualora la domanda venga presentata dopo il 31 ottobre, le mensilità a cui si avrebbe avuto diritto dal 1° luglio 2021 sono di fatto "perse" e il beneficiario avrà diritto solo all'assegno temporaneo per i mesi ricompresi tra quello di presentazione della domanda e dicembre 2021.

Termine	Scadenza
Entro il 31 ottobre 2021	Presentazione domanda arretrati di assegno temporaneo da luglio 2021
Dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021	Presentazione domanda di assegno temporaneo da novembre 2021 a dicembre 2021

Beneficiari dell'assegno temporaneo

Hanno diritto all'assegno temporaneo per i figli i **nuclei familiari che non hanno diritto all'ANF** e in presenza di **figli di età inferiore ai 18 anni**, compresi i figli minori adottati e in affidio preadottivo.

Il requisito della presenza di figli minori di 18 anni nel nucleo è solo una delle condizioni richieste per l'accesso alla prestazione, in quanto la norma prevede anche la sussistenza, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

- essere **cittadino italiano o di uno Stato membro** dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del **permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al **pagamento dell'imposta sul reddito** in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia e avere a carico

figli di età inferiore ai 18 anni compiuti;

- essere **residente in Italia** da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

- essere in possesso di un **indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** in corso di validità.

I requisiti sono **cumulativi** e devono essere presenti non solo al momento della presentazione della domanda (dal 1° luglio 2021) ma devono anche persistere ed essere rispettati per tutta la durata del beneficio (1° luglio - 31 dicembre 2021).

Misura dell'assegno

L'importo dell'assegno temporaneo, mensile, spettante al nucleo familiare e il suo valore è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.

La variabilità dell'importo dipende dal **valore ISEE** e dal **numero di figli minori presenti** (fino a due figli - almeno tre figli).

L'importo mensile è determinato in misura decrescente in quanto:

- spetta in **misura piena** in presenza di una **soglia ISEE fino a 7.000 euro**, per la quale l'assegno spetta nel suo valore massimo di 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli e 217,80 euro per figlio in caso di nuclei familiari più numerosi;
- decresce all'aumentare della **soglia ISEE per scaglioni**;
- si annulla con un **ISEE superiore a 50.000,00 euro**, indipendentemente dal numero di figli.

Gli importi previsti nell'allegato al decreto devono essere **incrementati di 50 euro** per ciascun figlio minore con disabilità ai sensi della normativa vigente.

L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche né è imponibile ai fini contributivi.

Compatibilità con altre prestazioni

L'assegno "ponte" è compatibile con il **Reddito di cittadinanza** e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali (art. 4, D.L. n. 79/2021).

Inoltre, sono inoltre compatibili con l'Assegno temporaneo le seguenti misure:

- **assegno ai nuclei familiari** con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- **assegno di natalità** di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- **premio alla nascita**, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- **detrazioni fiscali** previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917;

- assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).
- Resta **esclusa** la compatibilità con l'assegno al nucleo familiare ANF.

Come presentare la domanda

La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo deve essere presentata in **modalità telematica** all'INPS.

L'istituto, con il messaggio n. 2371/2021 e con la circolare n. 93/2021, ha definito gli aspetti operativi relativi alla presentazione dell'istanza con decorrenza dal 1° luglio scorso.

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

- **portale web**, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- **Contact Center Integrato**;
- **Patronati**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Erogazione dell'assegno

Per quanto concerne l'erogazione dell'Assegno temporaneo, l'importo spettante, determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, è corrisposto mediante:

- **accredito** su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
- **bonifico domiciliato** al richiedente presso lo sportello postale;
- accredito sulla specifica carta per i nuclei beneficiari di **reddito di cittadinanza**.

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 05/10/2021 n. 3340

Lavoro e Previdenza

Casi particolari

Green pass per i lavoratori con “contratti esterni”: chi deve svolgere (e come) le verifiche

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Dal 15 ottobre 2021 (e fino al 31 dicembre 2021) scatta l'obbligo di possesso e di esibizione su richiesta del Green Pass per accedere in azienda e svolgere l'attività lavorativa. L'obbligo riguarda i dipendenti e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. In quest'ultimo caso la norma prevede una sorta di doppio controllo sui lavoratori. E' una disposizione che rischia di creare un aggravio di oneri, peraltro incomprensibile in alcuni casi particolari: quali?

Il comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 127/2021 obbliga i datori di lavoro privati a verificare il rispetto del possesso e della esibizione del **Green Pass** di tutti i propri lavoratori ma anche di tutti i c.d. **autonomi** che svolgono attività presso i propri luoghi di lavoro: tale onere va assolto anche nei confronti di chi entra per svolgere **attività formativa** (borse di studio, stages, ecc.) o di **volontariato**.

Lo stesso comma prevede un doppio controllo sulla certificazione verde per i lavoratori che svolgono la loro attività in esecuzione dei “**contratti esterni**”: quello del datore presso i quali la stessa viene resa e quello degli effettivi datori di lavoro da cui dipendono. Il tutto è determinato dalla necessità di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 ed il periodo nel quale va fatta tale rilevazione è compreso **tra il 15 ottobre ed il 31 dicembre** p.v., data di cessazione dello stato di emergenza.

Alla data “fatidica” di metà ottobre tutti i datori di lavoro dovranno giungere dopo aver organizzato sia le rilevazioni che le modalità delle stesse ed aver designato, con atto formale, chi è **delegato** a tale compito. **Leggi anche Green pass in azienda: comincia il conto alla rovescia. Come organizzare le verifiche**

Il fine è, obiettivamente, giusto ma, rivolgendosi alla disposizione a circa 23 milioni di lavoratori dipendenti, senza contare gli autonomi, appare evidente come possano presentarsi **alcune criticità** che, a mio avviso, andrebbero affrontate e risolte con buon senso, magari “ritoccando” il provvedimento di sede di conversione e facendolo procedere (cosa che, in passato, è stata fatta) da chiarimenti amministrativi finalizzati ad una applicazione delle disposizioni più semplice.

La breve riflessione che sto operando, quindi, si soffermerà su alcune situazioni singolari che, ovviamente, non esauriscono la casistica.

Cosa si intende per “contratti esterni”

Essa inizia dall'ultima parte del comma 4 che prevede una sorta di doppio controllo sui lavoratori che

svolgono la propria attività sulla base dei “contratti esterni”.

E' una disposizione che rischia di creare un **aggravio di oneri**, peraltro incomprensibile, in alcuni casi particolari che, pure, sono abbastanza frequenti nel nostro mondo del lavoro.

Ovviamente tutto parte dalla definizione di ciò che si intende per “contratti esterni”, espressione curiosa, che, mi risulta essere stata utilizzata in precedenza del Legislatore nel settore pubblico, soprattutto con riguardo agli incarichi del personale non di ruolo dell'amministrazione scolastica. Sicuramente, qui ci si riferisce:

- all'**appalto**, nella forma c.d. endo aziendale;
- al “**nolo a caldo**”, utilizzato, soprattutto, in edilizia;
- al **contratto di trasporto** che prevede il trasferimento di cose e di merci, con il successivo scarico in azienda;
- e, secondo alcuni, anche al **contratto di somministrazione** che prevede l'invio in missione da parte dell'Agenzia di un lavoratore che, poi, è destinato ad operare per un tempo più o meno lungo, nell'organizzazione del datore utilizzatore, rispettando le direttive di quest'ultimo.

Contratto di somministrazione

In ordine al contratto di somministrazione, Assolavoro, l'associazione che raggruppa gran parte delle Agenzie di lavoro (ma anche, a quel che risulta, Assosomm), propone, attraverso una propria nota (circolare n. 9/2021) una interpretazione della norma che si distacca dal “cliché” relativo agli appalti: il contratto di somministrazione non è un “contratto esterno” che è quello al quale fa riferimento la norma, in quanto il **lavoratore in missione** opera all'interno della organizzazione dell'utilizzatore, fianco a fianco con gli altri dipendenti, è sottoposto al potere dispositivo dell'imprenditore e lo stesso potere disciplinare (elemento tipico del rapporto datore - dipendente) viene esercitato dall'Agenzia sulla base della segnalazione

dell'impresa "cliente". Secondo l'Associazione, le Agenzie di lavoro debbono **informare i lavoratori** degli obblighi scaturenti dal D.L. n. 127/2021, ossia della necessità di esibire il "green pass" allorché dovranno accedere al posto di lavoro, atteso che anche la eventuale firma del contratto nei locali dell'impresa di somministrazione (sovente avviene via mail con scambio e sottoscrizione della lettera di assunzione), non può essere ritenuto accesso al luogo di lavoro, in quanto quest'ultimo è identificato con quello in cui si svolgerà la missione. Al contempo, non si ritiene corretto non procedere alla **firma del contratto**, in carenza di certificato verde, atteso che il lavoratore potrebbe, poi, possederlo, attraverso un tampone, nel momento in cui prenderà servizio presso l'utilizzatore. Ci sono, poi, ulteriori considerazioni da effettuare che discendono sia dalla **trilateralità** del contratto di somministrazione che dall'art. 35, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015 del quale, a mio avviso, non si può non tener conto. Ebbene, esso dispone che: "Il somministratore informa i lavoratori sui **rischi per la sicurezza e la salute** connessi alle attività produttive e li forma ed addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.L.vo n. 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva, nei confronti dei lavoratori somministrati, gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge o contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti".

Quanto appena detto, tenendo presente una visione sistematica del rapporto, l'**esibizione del certificato verde** attiene alla fase di esecuzione dell'attività lavorativa ove il datore utilizzatore è tenuto, come per gli altri suoi dipendenti, a fornire tutte le protezioni necessarie per lo svolgimento dell'attività e, da ultimo, in una logica finalizzata alla protezione ed alla salute anche per quel che concerne l'infezione pandemica, anche il controllo del "green pass".

Appalti endo aziendali

Negli appalti endo aziendali ove, per definizione normativa (art. 29 del D.L.vo n. 276/2003), l'organizzazione ed il **potere direttivo e di controllo** restano in capo all'appaltatore, la disposizione che parla di "doppio controllo", (sorvolando, comunque, sull'eccesso di "burocraticismo"), ha una propria validità anche se, sovente, in casi del tutto particolari (penso al contratto di appalto di pulizie nei condomini) essa si presenta di difficile realizzazione, in quanto i **lavoratori non sono sempre gli stessi** e, probabilmente, nello stabile ove vanno ad operare in orari che non sono sempre

uguali, sarà complicato per l'amministratore (che, magari, ne amministra decine) trovare una soluzione affidando la delega ad un proprietario consenziente. Ovviamente, quando parlo di appalti mi riferisco anche a quelli **transnazionali** disciplinati dal D.L.vo n. 136/2016, ma anche alle forme di distacco ivi oggetto di attenzione, ove l'obbligo per l'azienda appaltatrice o che ha la titolarità dei lavoratori distaccati risiede, a mio avviso, sul referente, elettivamente domiciliato in Italia, individuato dall'art. 10, comma 2, lettera b) che, dovrebbe, opportunamente, essere delegato. In mancanza, l'onere dovrebbe ricadere sull'impresa che è destinataria delle prestazioni.

Su questo punto, tuttavia, sarebbe opportuno che le Autorità Amministrative centrali, o anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornissero le proprie indicazioni, in quanto tale questione potrebbe, a breve, presentarsi anche agli **ispettori del lavoro** in sede di accertamento.

Nolo a caldo

C'è, poi, il caso del "nolo a caldo" che è il contratto con il quale il noleggiante **mette a disposizione dell'utilizzatore l'attrezzatura** insieme ad un suo lavoratore che ha conoscenze e competenze specifiche per l'utilizzo del mezzo (caso ricorrente in edilizia, è la gru con il gruista). Qui, il gruista, per il periodo della sua attività, è sempre presente in cantiere e l'azienda noleggiatrice non ha una propria struttura all'interno, né si ha motivo di ritenere che possa passare nella sede aziendale (che, magari, si trova ben lontana dal cantiere o, addirittura, in un'altra città) per essere verificato. Ritengo che, in tali casi, il controllo debba essere effettuato dall'utilizzatore con successive comunicazioni al noleggiante.

Lavoratori in trasferta

C'è, poi, il caso che riguarda i lavoratori in trasferta (prescindendo dalla distinzione tra trasferta e trasfertismo) che operano tutta la settimana, magari presso aziende clienti (per contratti di manutenzione) e che non partono mai, o partono raramente, dalla sede della propria azienda. Qui, a mio avviso, il **doppio controllo non è possibile**: resta, soltanto, quello del datore di lavoro destinatario del servizio il quale, in caso di dipendente senza "green pass", dovrà rifiutare la prestazione ed avvertire, immediatamente, il suo datore di lavoro per i provvedimenti immediati che la norma impone. Un discorso del tutto analogo, ad esempio, si pone per gli informatori scientifici delle case farmaceutiche.

Contratto di trasporto di cose

La questione del controllo della certificazione non può che riguardare anche la logistica e, in genere, il

trasporto di cose, con il relativo **carico e scarico delle merci**, che rappresenta una fetta importante nel panorama industriale del nostro Paese. Sovente il trasporto avviene attraverso personale straniero alla guida dei camion che proviene da Paesi nei quali non sussiste il certificato verde.

Che succede in questo caso?

Può il “conducente” entrare nell’area di scarico o di carico dell’impresa? Stando alla norma, dovrebbe essergli inibito: ma allora cosa succede per le merci?

La soluzione, quasi surreale, sarebbe quella di **impe-dire al camionista di scendere dal proprio mezzo** e, al contempo, quella di far effettuare le operazioni di scarico e carico da altro personale dell’azienda, senza alcun aiuto dal soggetto “confinato” nella cabina del proprio automezzo.

Collaboratrici familiari o badanti

Passo, ora, ad esaminare i problemi che possono evidenziarsi nel caso in cui ad essere senza certificato siano collaboratrici familiari o badanti che, come è noto, sono, in larghissima percentuale, originarie di Paesi stranieri, ubicati anche al di fuori della Comunità Europea.

La norma affida l’onere del controllo al titolare **datore di lavoro domestico**, atteso che il luogo ove si svolge l’attività è la casa. Spesso, il contratto di lavoro è sottoscritto dal soggetto anziano “badato” e bisognoso di cure: si potrebbe pensare che, in questo caso, la verifica del “green pass” possa essere fatta da un familiare.

Ma cosa succede se la badante, assunta a tempo pieno ed indeterminato, non esibisce il green pass?

La norma afferma un qualcosa che è previsto per tutti i lavoratori, senza alcuna distinzione: deve essere considerata assente ingiustificata fino a quando non lo produrrà e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, con il blocco di qualsiasi emolumento stipendiale. Si dà il caso, facilmente riscontrabile negli atti del comune di residenza dell’assistito, che l’interessata abbia posto il proprio domicilio presso l’abitazione della “persona badata”: esso cesserà con la fine del rapporto di lavoro. Di conseguenza, potremmo avere un’altra **situazione surreale** nella quale la lavoratrice non presta attività (e la “persona badata” ne ha bisogno) ma gira per casa, a meno che non venga confinata nella sua stanza.

Si dirà: ma il datore di lavoro domestico, protraendosi la mancata prestazione, può risolvere il rapporto con il **licenziamento** che, in questo caso, sarebbe “ad nutum”. Ma, siamo sicuri che ciò, in questo caso sia pacifico? La norma (art. 3, comma 6) afferma, senza alcuna distinzione, che l’assenza ingiustificata che si può protrarre fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, non ha conseguenze di natura disciplinare e che sussiste il diritto alla conservazione del posto.

La soluzione del problema è presto detta: se l’interessata insiste a non vaccinarsi, la strada da percorrere è, soltanto, quella del **tampone**, ovviamente, ripetuto più volte, fino alla fine dell’anno.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Assegno temporaneo: arretrati spettanti con domanda telematica entro il 31 ottobre

L'INPS, nel messaggio n. 3340 del 2021, ufficializza la proroga del termine di presentazione delle domande di Assegno temporaneo per i figli minori. Fermo restando il termine ultimo per fare richiesta, fissato al 31 dicembre 2021, viene rinviato al 31 ottobre 2021 il termine per poter recuperare le mensilità arretrate spettanti a partire dal mese di luglio di quest'anno.

Con il messaggio n. 3340 del 5 ottobre 2021, l'INPS comunica la proroga del termine per la presentazione **dell'assegno temporaneo** per i figli minori introdotto, quale misura temporanea "ponte". La proroga determina lo slittamento del termine dal 30 settembre al 31 ottobre 2021, con la possibilità di recuperare le mensilità arretrate spettanti a partire dal mese di luglio 2021. Il nuovo assegno temporaneo spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto all'ANF, ad esempio ai nuclei familiari il cui reddito viene prodotto, anche in via esclusiva, da attività lavorativa autonoma, come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, partite IVA, nonché ai disoccupati non indennizzati.

L'Istituto recepisce così le previsioni del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante "Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP", che appunto hanno disposto la **proroga al 31 ottobre 2021**.

Pertanto, per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente a tale data l'Assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di Assegno temporaneo, resta comunque fissato al 31 dicembre 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 05/10/2021, n. 3340

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cessione quinto pensioni: rimodulazione del piano di finanziamento

Nel messaggio n. 3339 del 2021, l'INPS interviene riguardo i finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino al quinto delle pensioni per rendere nota la disponibilità di una nuova funzione telematica per la rimodulazione del piano di ammortamento per estinzione anticipata parziale del debito residuo. Ciò è utile nel caso in cui il debitore decida di restituire anticipatamente una parte residuale di un finanziamento.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 3339 del 5 ottobre 2021 ha preso in esame la gestione dei finanziamenti da estinguersi dietro **cessione fino al quinto della pensione** è stata di recente rilasciata l'implementazione procedurale denominata "Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale". Ciò accade nel caso in cui il debitore decida di restituire anticipatamente una parte residuale di un finanziamento e gli intermediari finanziari debbano richiedere, con modalità telematica, una rimodulazione del contratto di finanziamento in corso di ammortamento, che può consistere:

- nella riduzione dell'importo della rata;
- nell'anticipazione della scadenza del piano di ammortamento.

Modalità operative

Il **contratto di finanziamento** può essere rimodulato a condizione che sussistano, per il medesimo, tutti i seguenti requisiti:

- a. tipologia Cessione Quinto Pensione (Gestione Pubblica/Privata);
- b. presente in procedura "Quote Quinto";
- c. nello stato "validato" (anche se associato a "C.F. bloccato");
- d. in corso di ammortamento (è esclusa la fase di accodamento).

Presentazione della domanda

All'atto della domanda la società deve inserire in via telematica nell'apposita funzione le seguenti informazioni:

- a. ID del piano originario/precedente piano rimodulato;
- b. codice fiscale del pensionato;
- c. importo totale rimodulato (equivalente all'importo rata costante per il numero rate piano rimodulato);
- d. importo rata piano rimodulato - deve essere digitata anche nell'ipotesi di conferma della rata del piano originario/precedente piano rimodulato e deve essere costante per tutto il periodo di ammortamento del

piano rimodulato. Conseguentemente non è possibile inserire rate di diverso importo (ad esempio, c.d. rati-no finale);

e. numero rate totali piano rimodulato - calcolato dal mese di decorrenza giuridica del piano rimodulato fino alla sua scadenza la quale deve essere uguale o minore alla scadenza del piano originario (o precedente piano rimodulato);

f. data di estinzione parziale, corrispondente alla data di chiusura del “conteggio estintivo” utilizzata ai fini del calcolo del residuo debito, che deve essere uguale o minore al mese di notifica della domanda.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 05/10/2021, n. 3339

Lavoro e Previdenza

Raccomandazioni INAIL

Infortunio da contagio Covid-19: periodo di inabilità e prova del contagio

Con due Raccomandazioni pubblicate dalla Sovrintendenza sanitaria centrale, l'INAIL affronta il tema del riconoscimento della inabilità temporanea assoluta da contagio Covid-19 sotto due aspetti: l'analisi della validità della documentazione medica comprovante e la determinazione della durata del periodo di assenza tutelata dal lavoro. L'Istituto si sofferma inoltre a fornire indicazione sulla corretta individuazione delle cause di contagio.

L'INAIL ha pubblicato due Raccomandazioni, la n. 5 e n. 8 del 2020, con cui la Sovrintendenza sanitaria centrale fornisce chiarimenti rispettivamente sulle modalità di conferma diagnostica dell'infezione da SARS-CoV-2, sulla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) negli **infortuni da COVID-19** e sui criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale e la definizione della presunzione semplice nelle infezioni.

Documentazione medica

In particolare, si prevede che qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS, può essere ritenuta utile ai fini **certificativi di infortunio**. I concetti di guarigione clinica, di stabilizzazione del quadro e di prognosi medico-legale, non sempre coincidenti per le lesioni infortunistiche, devono di fatto risultare sovrapponibili. Nella raccomandazione n. 8/2020 sono indicati i criteri

medico-legali nei casi per i quali ricorre la presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2.

Al riguardo l'INAIL afferma che può intendersi per “conferma diagnostica”, ai fini medico-legali indennitari, anche la ricorrenza di un quadro clinico e strumentale suggestivi di COVID-19, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti.

Periodo di inabilità assoluta

Il periodo di **Inabilità Temporanea Assoluta** partirà dal momento in cui è attestato l'inizio dell'astensione lavorativa e finché l'infortunato non risulti asintomatico e negativo a due test molecolari. Qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio. Gli eventuali dati mancanti potranno essere integrati nel corso della istruttoria medico-legale.

Tuttavia, nel caso in cui il soggetto abbia ripreso l'attività lavorativa prima della conclusione dell'indagine medico-legale, il periodo di inabilità andrà chiuso, riportando nella sezione “Considerazioni mediche” la seguente dicitura: “Fermo restando quanto previsto dalla Raccomandazione Ssc n. 5/2020, si prende atto della comunicata ripresa lavorativa da parte dell'infortunato e, pertanto, si procede alla definizione del periodo di ITA”.

Nel caso in cui vi sia ricomparsa dei sintomi dopo il secondo tampone negativo, se il primo periodo di ITA non è stato ancora definito, si procederà al prolungamento dello stesso sino alla risoluzione della sintomatologia e alla nuova negativizzazione del soggetto.

Qualora, invece, la ricomparsa dei sintomi avvenga a distanza di tempo dalla chiusura del primo periodo di Inabilità, si dovrà procedere all'apertura di un incarico di ricaduta ovvero di un nuovo incarico base, nel caso si trattasse di recidiva.

Prova del contagio

L'INAIL adotta il criterio di esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa, sulla base dell'analisi di ulteriori elementi:

- lavoro svolto effettivamente in presenza nell'ambiente a rischio di esposizione elevata (come sopra verificato)
- presenza di contagi familiari (con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza)
- modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio professionale [sia per infortunio in occasione di lavoro e tanto più per quello in itinere (durante gli spostamenti da e per il luogo di lavoro, il luogo di abituale consumazione dei

pasti, etc.)].

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, raccomandazioni SSC n. 5 e n. 8

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cessione quinto pensione: aggiornati i tassi d'interesse

L'INPS, con il messaggio n. 3341 del 2021, provvede ad aggiornare i tassi d'interesse applicabili alle operazioni di cessioni del quinto per il quarto trimestre del 2021. I tassi variano in misura direttamente proporzionale dell'età del soggetto richiedente e sono utili alla determinazione dei tassi usurari.

Con il messaggio n. 3341 del 5 ottobre 2021, l'INPS provvede ad aggiornare i tassi effettivi globali medi (TEGM) ai fini della determinazione dei tassi usurari da applicare alle operazioni di cessione del quinto per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. In particolare:

- fino a 15.000 euro il tasso medio è pari a 11,11;
- oltre i 15.000 euro il tasso medio è pari a 7,19.

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati sono determinati come segue:

- fino a 59 anni: 8,30% per importi fino a 15.000 euro
- 6,19 per importi superiori a 15.000 euro;
- da 60 a 64 anni: 9,10% per importi fino a 15.000 euro
- 6,99 per importi superiori a 15.000 euro;
- da 65 a 69 anni: 9,90% per importi fino a 15.000 euro
- 7,79 per importi superiori a 15.000 euro;
- da 70 a 74 anni: 10,60% per importi fino a 15.000 euro
- 8,49 per importi superiori a 15.000 euro;
- da 75 a 79 anni: 11,40% per importi fino a 15.000 euro
- 9,29 per importi superiori a 15.000 euro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 05/10/2021, n. 3341

Finanziamenti

Proposte entro il 30 novembre 2021

Programma LIFE 2021-2027: finanziati i progetti per transizione energetica e economia circolare

di Giovanna Greco - Dottore Commercialista in Vasto

Il nuovo Programma LIFE 2021-2027, con un budget di 5,4 miliardi di euro a disposizione, è uno dei pilastri della Commissione UE per realizzare il Green Deal Europeo. Il principale obiettivo è contribuire alla transizione energetica ed alla creazione di un modello di economia circolare attraverso il finanziamento di imprese e autorità pubbliche. Tra le novità della nuova edizione, la previsione di una piattaforma di applicazione unificata con quella del resto dei programmi europei e l'incremento del tasso di finanziamento fino al 95% per i progetti che mirano ad abbattere le barriere di mercato per l'implementazione di tecnologie pulite. Le proposte devono essere presentate direttamente online, attraverso il portale Funding & Tenders Portal, entro il 30 novembre 2021.

Il 13 luglio 2021 è stato aperto il primo invito a presentare proposte LIFE nell'ambito del nuovo programma LIFE 2021-2027.

Il **programma LIFE** è lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. Creato nel 1992, da allora ha cofinanziato migliaia di progetti. Il nuovo programma LIFE per il **periodo 2021-2027**, con un budget di 5,4 miliardi di euro a disposizione di cui 1mld a sostegno della **Transizione energetica**, rappresenta uno dei pilastri della Commissione Europea e strumento principale per realizzare la prima tra le priorità strategiche della Commissione stessa, il **Green Deal Europeo**.

I temi principali del programma sono:

- Natura e biodiversità;
- **Economia circolare** e qualità della vita;
- Mitigazione del cambiamento climatico e adattamento;
- **Transizione dell'energia pulita**.

Il bilancio è del 60% in più rispetto alla precedente programmazione, a conferma dell'importanza che la Commissione attribuisce al programma LIFE.

Novità del nuovo programma

Fermi restando i regolamenti, che sono molto simili a quelli del bando precedente, per la programmazione 2021-2027 la novità è che la **piattaforma** di applicazione **sarà unificata** con quella del resto dei programmi europei: Funding & Tender Opportunities.

Un'altra novità degna di nota è che un nuovo tipo di progetto sarà **finanziato fino al 95%**, rispetto al solito 60%. Questo include progetti che mirano ad abbattere le barriere di mercato per l'implementazione di tecnologie pulite.

Allo stesso modo, due tendenze sono rafforzate. Da un lato, l'importanza dei cosiddetti progetti **close-to-market**, con un chiaro focus sulla generazione di prodotti e servizi più sostenibili. Dall'altra, si rafforza anche la

ricerca di progetti più globali, che coinvolgono più attori, in cui è sempre più importante includere agenti non tecnologici, la società e i cittadini.

Il nuovo programma LIFE sarà gestito da un'agenzia di recente istituzione, la CINEA (Agenzia Esecutiva per il Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente), nata nel febbraio del 2021 ed operativa dal 1° aprile, che seguirà anche altri programmi (o loro componenti) relativi all'ambiente, al clima e alle infrastrutture: il Meccanismo per una Transizione Giusta, Horizon Europe, il Meccanismo per Collegare l'Europa e il FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura).

Beneficiari del programma

I beneficiari sono:

- 1) i **soggetti giuridici** stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:
 - uno **Stato membro** o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - un **paese terzo** associato al programma;
 - un altro paese terzo in virtù di specifici accordi;
- 2) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le **organizzazioni internazionali**.

Obiettivi

Gli obiettivi che ciascun topic vuole realizzare sono:

- **Climate Change Adaptation**: realizzare la visione a lungo termine della **nuova strategia dell'UE** sull'adattamento ai cambiamenti climatici secondo cui, nel 2050, l'UE sarà una società resiliente al clima che si è pienamente adattata agli impatti inevitabili dei cambiamenti climatici. I progetti dovrebbero contribuire a rafforzare la capacità di adattamento, a rafforzare la resilienza e a ridurre la vulnerabilità, in linea con l'accordo di Parigi e la proposta di legge europea sul clima.
- **Climate Change Mitigation**: contribuire alla

transizione socialmente giusta e sostenibile verso un'**economia neutrale** dal punto di vista climatico entro il 2050 e al raggiungimento dell'obiettivo di **riduzione delle emissioni** dell'UE per il 2030 di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

- **Climate Governance and Information**: sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della legislazione e della **politica dell'Unione** sul **cambiamento climatico**, contribuendo alla mitigazione del cambiamento climatico e/o all'adattamento. Ciò include il miglioramento della governance attraverso il rafforzamento delle capacità degli attori pubblici e privati e il coinvolgimento della società civile.

- **Circular Economy**, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus: facilitare la transizione verso un'**economia sostenibile, circolare**, priva di sostanze tossiche, efficiente dal punto di vista energetico e resiliente al clima e verso un ambiente privo di sostanze tossiche, nonché di proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente.

L'obiettivo specifico è quello di coprire uno o più dei seguenti argomenti: economia circolare e rifiuti, aria, acqua, suolo, rumore, prodotti chimici, un nuovo bauhaus europeo.

- **Environment governance**: facilitare la transizione verso un'economia sostenibile, circolare, priva di sostanze tossiche, efficiente dal punto di vista energetico e resiliente al clima e verso un ambiente privo di sostanze tossiche, nonché di proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente. L'obiettivo specifico è quello di coprire uno o più dei seguenti argomenti:

- attività di supporto al processo decisionale delle pubbliche amministrazioni e approcci volontari;
- garanzia di conformità ambientale e accesso alla giustizia;
- iniziative di cambiamento del comportamento e di sensibilizzazione.

- **Nature Governance**: contribuire alla protezione della natura e della biodiversità: sostenere la politica della natura e della biodiversità, la garanzia di conformità alla legislazione e/o promuovere l'effettiva

partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia nelle questioni relative alla politica della natura e della biodiversità.

- **Nature and Biodiversity**: contribuire agli obiettivi dell'Unione Europea per la protezione, il mantenimento e il ripristino del capitale naturale dell'Unione nei suoi ecosistemi marini, d'acqua dolce e terrestri.

Scadenze e modalità di partecipazione

Tutte le proposte devono essere presentate **direttamente online** attraverso il portale **Funding & Tenders Portal**. Le domande cartacee non sono accettate.

La presentazione della domanda segue un processo diviso in **2 fasi**:

a) creare un **account utente** e registrare la propria organizzazione.

Per utilizzare il Submission System (l'unico modo per presentare la domanda), tutti i partecipanti devono creare un account utente EU Login.

Una volta che ottenuto l'account EU Login, ci si può registrare nel registro dei partecipanti. Una volta completata la registrazione, si riceverà un codice di identificazione del partecipante a 9 cifre (PIC).

b) **presentare la proposta**.

Accedere al sistema di presentazione elettronica attraverso la pagina tematica nella sezione Search Funding & Tenders (o, per i bandi inviati tramite invito a presentare una proposta, attraverso il link fornito nella lettera d'invito).

La **proposta** è articolata in 4 parti:

- la **parte A** include **informazioni amministrative** sulle organizzazioni richiedenti (futuro coordinatore, beneficiari, entità affiliate e partner associati) e il bilancio riassuntivo della proposta;
- la **parte B** (descrizione dell'azione) copre il **contenuto tecnico** della proposta;
- la **parte C** contenente **dati aggiuntivi** del progetto;
- la **parte D** include gli **allegati**.

Dei 33 "topics" di cui è composto il programma "Life 2021-2027", la scadenza per presentare le proposte, per i **7 topics** illustrati, è fissata per il **30 novembre 2021**.

Impresa

Ristrutturazione aziendale

Composizione negoziata: l'esito e gli effetti delle trattative

di Nicola Manzini - Avvocato in Milano - Studio legale BonelliErede, di Francesco Carelli - Dottore in giurisprudenza in Milano - Studio legale BonelliErede

La composizione negoziata consente all'imprenditore di raggiungere il completamento dell'operazione di ristrutturazione aziendale grazie all'assistenza di un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori. In base all'esito della situazione negoziale che si è ottenuta il D.L. n. 118 del 2021 prevede tre diverse soluzioni tra cui optare. Se l'esito delle trattative è positivo debitore e creditori possono raggiungere l'intesa. Se, invece, non è stata individuata una vera e propria soluzione della crisi è possibile concludere un accordo di ristrutturazione, ora anche nelle modalità agevolata e ad efficacia estesa. Infine, se l'imprenditore non ha effettivamente i mezzi per portare a termine un processo di ristrutturazione è possibile attivare l'istituto del concordato liquidatorio semplificato.

L'imprenditore che ha deciso di intraprendere il "percorso" della **composizione negoziata** - come definito più volte dalla Relazione Illustrativa al D.L. n. 118/2021 (il "Decreto") - è giovato primariamente dall'assistenza nella conduzione delle trattative di un **esperto** che, grazie alle proprie competenze e alla sua posizione di "imparzialità", dovrebbe facilitare - nell'intenzione del legislatore - il completamento dell'operazione di **ristrutturazione dell'impresa**.

Benefici della composizione negoziata

In generale, vi è un gruppo di benefici - indicati all'art. 12 del Decreto - derivanti dal solo fatto dell'accesso alla composizione negoziata dalla crisi e che si attivano per il solo fatto dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto:

- (i) gli **atti autorizzati** dal **Tribunale** nel corso delle trattative **restano validi** anche laddove intervengano successivamente delle procedure concorsuali e finanche il fallimento della società;
- (ii) **non sono revocabili** ex art. 67 l. fall. gli atti, i **pagamenti** e le **garanzie** posti in essere dall'imprenditore coerentemente con le trattative salvo gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati in relazione ai quali l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese;
- (iii) l'**esenzione** dai **reati di bancarotta** semplice e preferenziale in relazione agli atti, i pagamenti e le operazioni coerenti con la prospettiva di risanamento nonché a quelli autorizzati dal Tribunale.

Tuttavia, nonostante i vantaggi appena descritti, è evidente che uno dei fattori determinanti per la buona riuscita del "percorso" è sicuramente rappresentato dalla scelta dello strumento più idoneo tra quelli offerti dall'ordinamento della crisi d'impresa per portare a compimento le trattative imbastite.

L'art. 11 del Decreto, a questo proposito, sembra rappresentare tre diverse soluzioni tra cui optare a

seconda della situazione negoziale che si è ottenuta all'esito della composizione negoziata e di quali effetti l'imprenditore voglia ottenere, alla luce della propria situazione economica e dell'eventuale progetto di risanamento dell'impresa.

Esito delle trattative nella composizione negoziata: le soluzioni

Intesa con i creditori

In primis, si ha la fattispecie - ragionevolmente più agognata dal legislatore - in cui, all'esito delle trattative, debitore e creditori hanno raggiunto un'intesa che può essere sottoscritta in una delle seguenti forme:

- (i) un "**contratto**" con uno o più **creditori**, a condizione che secondo la relazione finale dell'esperto esso sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- (ii) una **convenzione di moratoria**, così come disciplinata dal novellato art. 182-octies l. fall.;
- (iii) un **accordo** che produca gli effetti di cui all'art. 67 co. 3 lett. d) l. fall. che deve essere sottoscritto dal **debitore**, dai **creditori** aderenti e dall'**esperto** e che non richiederà l'attestazione richiesta ex art. 67 l. fall. L'utilizzo del termine "contratto" in relazione agli accordi che il debitore può concludere con i creditori, sembra prima facie rappresentare il fatto che la composizione negoziata possa concludersi non necessariamente con un accordo di carattere finanziario, volto a ridiscutere i termini di pagamento ovvero la solidità finanziaria nei confronti del ceto bancario, bensì possa terminare anche in un negozio volto a **riorganizzare l'attività operativa e gestionale del debitore** - anche solo temporaneamente - così da far fronte alle possibili criticità emerse nel breve periodo.

Questo strumento non solo ha un oggetto più ampio degli altri ma, se corredato dalla **dichiarazione dell'esperto** di idoneità ad assicurare la **continuità aziendale**, permette al debitore di godere dei **benefici**

premiali - di carattere prevalentemente fiscale - previsti dall'art. 14 del Decreto, anche oltre del periodo di trattative all'interno della composizione negoziata. Per quanto riguarda la possibilità di optare per la convenzione di moratoria, si noti che essa è stata mutuata con modificazioni dall'art. 62 del Codice della Crisi e consente di estendere, a determinate condizioni indicate all'art. 182-octies l. fall., il contenuto della convenzione stipulata con tanti creditori che rappresentino il 75% di una categoria anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.

L'ultima delle sopracitate opzioni (ossia l'accordo sottoscritto tra il debitore, il creditore e l'esperto) deve ritenersi comunque correlata all'ipotesi in cui il debitore abbia trovato una **soluzione della crisi** con i propri **creditori** che preveda un sottostante **business plan** da porre in essere affinché si realizzi il risanamento e, a condizione che questo accordo sia sottoscritto dall'esperto potrà beneficiare dell'esenzione dalla necessità di ottenere l'attestazione da parte di un ulteriore professionista indipendente.

Accordo di ristrutturazione

La seconda fattispecie contemplata dal legislatore (art. 11 comma 2 del Decreto) è quella in cui all'esito delle trattative non è stata individuata una vera e propria soluzione della crisi ma si è individuata la volontà di alcuni creditori di concludere un accordo di ristrutturazione - non solo nella sua forma ordinaria bensì ora anche nelle modalità "**agevolata**" e "**ad efficacia estesa**" - il quale offre ai creditori maggiori tutele derivanti dal **vaglio giudiziale** da parte del **Tribunale** nonché dalla necessità da parte del ceto creditizio bancario di essere garantito dalla prededucibilità dei finanziamenti concessi in esecuzione dei suddetti accordi.

Strumenti alternativi per il risanamento aziendale

La terza fattispecie ipotizzata dall'art. 11 del Decreto è quella in cui all'esito delle trattative, queste ultime siano naufragate e, pertanto, sia necessario procedere a strumenti alternativi al fine di perseguire l'obiettivo del risanamento. In particolare, la norma prevede come prima opzione la possibilità che il turnaround

sia raggiunto mediante una **ristrutturazione interna** o comunque strettamente privata i cui partecipanti si riducono a pochi soggetti: a tal fine si individua come strumento più idoneo il **piano attestato di risanamento** e gli accordi in sua esecuzione ex art. 67 l. fall. considerato che essi possono essere anche tenuti completamente riservati - come la composizione negoziata - e quindi non incidere sul piano dell'immagine della società e della sua solidità finanziaria e patrimoniale. Un'ulteriore conclusione a seguito dell'impossibilità di concludere con successo le trattative può essere quella di accedere ad una delle procedure previste dalla legge fallimentare, come ad esempio il **concordato preventivo** che, grazie al suo carattere concorsuale e alle numerose facoltà concesse al debitore per il raggiungimento dell'obiettivo del risanamento, potrebbe consentire una più profonda ristrutturazione del debito e, in generale, dell'impresa.

Concordato liquidatorio semplificato

Infine, all'esito delle trattative potrebbe emergere che l'imprenditore non abbia effettivamente i mezzi per portare a termine un processo di ristrutturazione che consenta la continuità aziendale e, quindi, non avere altra opzione che procedere alla **liquidazione del patrimonio aziendale**.

In questo senso è stato introdotto dall'art. 18 del Decreto l'istituto del concordato liquidatorio semplificato, in cui, laddove il debitore presenti una domanda di concordato la cui proposta **non arreca pregiudizio ai creditori** rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore, allora questa viene omologata immediatamente con decreto.

Fallimento

Alternativamente, se anche questa opportunità dovesse considerarsi non fattibile, non resterà che la strada del fallimento con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di azioni revocatorie, eventuali **responsabilità civili e penali** dell'imprenditore nonché la maggiore gravosità e **complessità della procedura**.

Impresa

Confprofessioni

Green pass: occorre chiarire se deve essere richiesto anche ai clienti degli studi professionali

Confprofessioni, in audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha segnalato alcune criticità del decreto legge che dal prossimo 15 ottobre estende l'obbligo della certificazione verde Covid - 19 nei luoghi di lavoro. Secondo la Confederazione anche i clienti dei professionisti, come pure altri visitatori, dovrebbero essere tenuti a esibire la certificazione verde per accedere in studio al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori di studio. Per Confprofessioni sarebbe quindi auspicabile un aggiornamento del "Protocollo anticontagio", sottoscritto dalle parti sociali al Ministero del Lavoro, per arrivare un corpus unico con le indicazioni operative sulle procedure da utilizzare in azienda.

Con un comunicato stampa del 5 ottobre 2021 Confprofessioni, in audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha segnalato alcune criticità del decreto legge che dal prossimo 15 ottobre estende **l'obbligo della certificazione verde Covid - 19 nei luoghi di lavoro**.

Il presidente di Confprofessioni, **Gaetano Stella** ha dichiarato che «L'obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere in uno studio professionale è certamente condivisibile, ma potrebbe creare problemi organizzativi e gestionali per i professionisti chiamati a rispettare la norma».

In particolare l'attenzione del presidente di Confprofessioni si sofferma **sugli studi professionali**, dove l'accesso è aperto non solo a dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori, ma anche ai clienti dei professionisti. «È questa una delle principali criticità che emerge dalla lettura del decreto all'esame della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. Se il cliente non esibisce il green pass, la sicurezza e la salute dei lavoratori di studio non può essere garantita».

Secondo la Confederazione, quindi, anche i clienti dei professionisti, come pure altri visitatori, dovrebbero essere tenuti a esibire la certificazione verde per accedere in studio. Da qui la considerazione che sarebbe auspicabile un **aggiornamento del "Protocollo anticontagio"**, sottoscritto dalle parti sociali al Ministero del Lavoro, per arrivare un corpus unico con le indicazioni operative sulle procedure da utilizzare in azienda.

Altri aspetti delicati della norma riguardano:

- la **verifica del certificato verde** che, nel rispetto della tutela della privacy, non consente la raccolta dei dati, ad esempio, la data di scadenza del green pass. «Una situazione che potrebbe portare il professionista a controllare ogni giorno i lavoratori», aggiunge **Stella**, sottolineando se sia possibile prevedere che il datore di lavoro possa avere accesso ad alcune informazioni di base del certificato del lavoratore, in un'ottica di semplificazione delle procedure;
- **l'incarico dei controlli** che la norma **affida a un dipendente**, con il compito di trasmettere eventuali violazioni al Prefetto. «In questo caso (conclude **Stella**) «sarebbe opportuno conferire al datore di lavoro il potere di trasmettere gli atti al Prefetto a fronte di eventuale segnalazione del lavoratore».

A cura della Redazione

Impresa

Dai Consulenti del Lavoro

Terzo Settore: focus su aspetti caratterizzanti, gestione dell'attività lavorativa e regime fiscale

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 14 del 5 ottobre 2021 dal titolo "La riforma del Terzo Settore, primi approfondimenti" che analizza gli aspetti caratterizzanti degli enti del Terzo Settore, la gestione dell'attività lavorativa al loro interno con un particolare focus sul volontariato, e le disposizioni a cui fare riferimento per gli aspetti inerenti il regime fiscale da applicare. Nella circolare viene preso in esame anche la revisione del sistema delle deduzioni e detrazioni fiscali riconosciute ai soggetti che scelgono di sostenere gli ETS e gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini fiscali.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 14 del 5 ottobre 2021 dal titolo "**La riforma del Terzo Settore, primi approfondimenti**".

In particolare i temi affrontati riguardano:

- gli **aspetti caratterizzanti** degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla finalità perseguita e alle attività che possono essere svolte al loro interno;
- la **gestione dell'attività lavorativa** al loro interno con un particolare focus sul volontariato, di fondamentale

importanza per l'esistenza stessa di questi soggetti;

- le disposizioni a cui fare riferimento per gli aspetti inerenti il **regime fiscale da applicare**.

La circolare analizza in sintesi il Codice adottato con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di riordino della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo Settore, compreso il relativo regime fiscale.

Con la locuzione "Terzo settore" viene individuato il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Prima che fosse introdotto Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) la normativa riguardante il Terzo settore poteva rinvenirsi nel Codice Civile e in singoli interventi settoriali; ciò aveva condotto inevitabilmente ad una **disciplina frammentaria e disorganica, nonché incompleta**.

Inspirandosi ai principi di semplificazione e trasparenza, in un'ottica di coordinamento, il Codice del Terzo Settore determina il perimetro, i soggetti coinvolti, le norme di funzionamento, il regime fiscale e gli spazi di coordinamento normativo.

In ultimo la circolare approfondisce il Titolo X del D.Lgs. n. 117/2021 soffermandosi sulle disposizioni in materia di **imposte sui redditi, imposte indirette e tributi locali**, per poi prendere in esame la revisione del **sistema delle deduzioni e detrazioni fiscali** riconosciute ai soggetti che scelgono di sostenere gli ETS e gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini fiscali.

L'approfondimento costituisce una prima panoramica della revisione organica della disciplina di cui i consulenti prevedono fin d'ora una successiva estensione con ulteriori contributi vista la vastità e la complessità della materia trattata, nonché l'estensione delle categorie di enti interessati dalla riforma.

A cura della Redazione

Impresa

Dal MiPA

Contratti pubblici: stabiliti i principi generali per la digitalizzazione

Firmato il decreto che costituisce lo strumento attuativo per la definizione dei requisiti funzionali e tecnologici dei sistemi telematici del procurement pubblico e definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Il decreto individua i principi generali per la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni, in particolare delle fasi di acquisto e negoziazione e indica le caratteristiche tecniche generali dei sistemi che ne costituiscono il supporto telematico. Le regole tecniche, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici, saranno dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale con apposite linee guida.

Con un comunicato stampa del 5 ottobre, il Ministero per la Pubblica Amministrazione informa che è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione il decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, **Renato Brunetta**, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, **Enrico Giovannini**, e con il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, riguardante le **modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici**.

Il testo, previsto dall'articolo 44 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) che ha recepito le direttive europee sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti, costituisce lo **strumento attuativo** per la definizione dei **requisiti funzionali e tecnologici** dei sistemi telematici del procurement pubblico e definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento, anche attraverso **l'interconnessione per l'interoperabilità** dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto individua:

- i **principi generali** per la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni, in particolare delle fasi di acquisto e negoziazione;

- le **caratteristiche tecniche generali** dei sistemi che ne costituiscono il supporto telematico.

Le regole tecniche, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici, saranno dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale con apposite linee guida.

Obiettivo del provvedimento è **uniformare** le procedure telematiche alle migliori pratiche, nazionali ed europee poiché gli appalti elettronici contribuiranno a migliorare l'efficienza amministrativa complessiva

diminuendo i costi di gestione delle procedure di gara. In effetti è prevista una riduzione della durata del ciclo dell'appalto e gli oneri amministrativi a carico delle imprese, facilitano e rendono più efficaci i controlli.

Inoltre la modalità digitale stimola anche la concorrenza, favorendo la partecipazione e l'informazione delle piccole e medie imprese.

Il regolamento, in 29 articoli, arriverà in Gazzetta Ufficiale dopo che sono stati acquisiti i concerti del ministro per le Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e del ministro dell'Economia e delle finanze, nonché il parere favorevole del ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Garante per la privacy e dell'AgID.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.